

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/07/2025 n. 882

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICHE PROSPETTICHE, SITO A OFFAGNA IN VIA LISCIA N. 7 - RICHIEDENTI: SIG.TANTARELLI GIACOMO E SIG.RA SEGHI SILVANA - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 3345 del 13/05/2025, assunta al protocollo prov.le al n. 19866 del 13/05/2025, con la quale il SUE del Comune di OFFAGNA ha trasmesso, per conto dei Sigg.ri Tantarelli Giacomo e Seghi Silvana, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 20168 del 15/05/2025, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di OFFAGNA ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 12/07/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 23083 del 04/06/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Torrente Aspigo - (c.d. Galasso acque).

L'intervento proposto riguarda un'immobile sito in Via Liscia 7 posizionato sul versante a nord del Comune di Offagna su di un ripiano di fondo valle in prossimità del Fiume Aspigo in un'area identificata nel P.R.G. come zona E Art. 42 Sottozona E3 “Corsi d'acqua”, normata dall'art. 42 delle NTA.

Le opere in progetto riguardano, in particolare, la realizzazione di nuove aperture a servizio dell'edificio residenziale esistente sia sul prospetto nord (apertura ingresso secondario con luce architettonica 90x210 e ampliamento di finestra in portafinestra con luce architettonica 180x230) sia in quello sud (apertura finestra con luce architettonica 78x78) del piano terra.

I nuovi infissi che si andranno a porre in opera avranno le medesime finiture di quelli esistenti, con profili in legno e cristalli con vetrocamera.

Considerato che:

- l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B3 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- il fabbricato non subirà modifiche estetiche significative e si inserirà in un contesto già adeguatamente schermato, rispetto alle viabilità principali, dall'attuale sistemazione a giardino dell'area di pertinenza;*
- gli interventi sono progettati mantenendo la massima coerenza con il contesto edilizio esistente utilizzando materiali e colori già presenti;*
- in considerazione della modesta entità dell'intervento e dalla bassa visibilità dello stesso non si produrranno significative variazioni del complessivo effetto percettivo, scenico e panoramico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICHE PROSPETTICHE”, identificato al

Catasto Fabbricati al Foglio 5 part. 261 sub 7, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico.”.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 23083 del 04/06/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di OFFAGNA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 04/06/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 24/06/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dai Sigg.ri Tantarelli Giacomo e Seghi Silvana nel Comune di OFFAGNA - Via Liscia n. 7;

VISTI:

- l’art. 11 “*Semplificazioni procedurali*” del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o*

- sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*” entrato in vigore il 06/04/2017;
- l’Art. 146 “*Autorizzazione*” del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
 - l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
 - il “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*”, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
 - Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
 - la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, l’attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l’autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICHE PROSPETTICHE”, nel Comune di OFFAGNA, Via Liscia n. 7, proposte come da istanza presentata dai Sigg.ri Tantarelli Giacomo e Seghi Silvana trasmessa dal Comune di OFFAGNA con nota prot. n. 3345 del 13/05/2025 e registrata al ns. prot.

n. 19866 del 13/05/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 23083 del 04/06/2025), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di OFFAGNA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito

www.provincia.ancona.it.

- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di OFFAGNA ed ai richiedenti.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 09/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1322